

(N. 2147)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**
(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(MEDICI)

e col **Ministro della Difesa**
(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1957

Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale disciplina dei soccorsi giornalieri ai congiunti bisognosi dei militari alle armi trova origine e fondamento nella legge 22 gennaio 1934, n. 115, la quale costituì, dopo un lungo periodo di silenzio della legislazione in materia, antecedente e contemporanea alla prima guerra mondiale, il punto di partenza di molteplici modificazioni e di integrazioni, susseguitesì in progressione di tempo, tra le quali assume risalto, per quanto attiene alle categorie dei beneficiari, la legge 11 luglio 1942, n. 1134.

I soccorsi suindicati rivestono la natura di assegno alimentare, erogato dallo Stato per mettere in grado i familiari dei cittadini che prestano servizio militare, durante il periodo in cui questi sono distaccati dalla famiglia, di

fronteggiare le esigenze di sostentamento: il beneficio, infatti, è concesso a coloro che si trovino in condizioni di bisogno e che, essendo a totale carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

Ai sensi delle disposizioni sopracitate il soccorso spetta, semprechè ricorrano condizioni di bisogno, a determinati congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi d'autorità, dei militari dispersi o deceduti, nonchè ai militari già appartenenti ad unità mobilitate, in licenza in attesa di pensione ed altresì alle mogli e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva.

Le misure dei soccorsi giornalieri in atto vigenti variano da un minimo di lire 3,40 per il padre e per l'avo ad un massimo di lire 13,60 per la moglie e per il militare.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale misura è ormai del tutto anacronistica, e non risponde più alle finalità cui la forma assistenziale è stata ispirata, di colmare, cioè, sia pure parzialmente, la temporanea deficienza di sostegno economico derivante al nucleo familiare dall'allontanamento del congiunto alle armi. Si rende, perciò, necessario determinare un congruo aumento del sussidio, onde adeguarlo, per quanto possibile, ai mutati valori economici e renderlo quindi meglio aderente alle accresciute necessità della vita.

Sarebbe stato auspicabile un aumento, il quale si riferisse a tutti gli assegni in parola in modo da giovare alla generalità di coloro che ne fruiscono.

Senonchè essendo insostenibile per il bilancio dello Stato la maggiore spesa occorrente per il conseguimento di tale finalità, si è ritenuto di dover rivolgere l'attenzione alle esigenze più sentite e più pressanti, ricercando economie compensative mediante riduzione di quelle opere di cui minore si sentiva la necessità. Nel quadro di tale concetto si è studiata la possibilità di non ammettere la concessione del sussidio a favore dei militari in servizio di leva, utilizzando la relativa economia per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'aumento suindicato. Perchè tuttavia il provvedimento non turbasse i diritti acquisiti dagli attuali beneficiari si è ritenuto di dover conservare i soccorsi nella misura in atto goduta fino ad

esaurimento del periodo del servizio militare nei confronti di coloro che attualmente ne abbiano il godimento.

In tali sensi viene predisposto l'unito disegno di legge, mediante il quale si provvede:

a) alla conservazione e rivalutazione della misura del soccorso giornaliero nei confronti dei congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e di quelli dispersi o deceduti, nonchè nei riguardi dei militari in licenza in attesa di pensione;

b) ad eliminare il beneficio nei confronti dei congiunti dei militari in servizio di leva, in tempo di pace, nella considerazione che la detta categoria il beneficio venne esteso in occasione di contingenze belliche e tenuto conto anche che, in periodi non di guerra, per i casi di maggiore bisogno (figli unici - genitori inabili ecc.) può soccorrere l'istituto della dispensa;

c) si stabilisce, in via transitoria, la conservazione del soccorso giornaliero, nelle misure vigenti, nei confronti dei congiunti dei militari di leva che ne fruiscono alla data di entrata in vigore della emananda legge, fino ad esaurimento della prestazione del servizio di leva da parte del familiare alle armi.

La spesa presuntiva ascende all'incirca a lire 508.522.202, che può trovare integrale copertura con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 98 e 99 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni e integrazioni è stabilito nelle seguenti misure:

a) per il militare	L. 300
b) per la moglie	» 300
c) per il figlio	» 150
d) per il genitore	» 200
e) per il fratello o la sorella	» 150
f) per l'avo o l'ava	» 150

Art. 2.

È abrogata la legge 10 giugno 1940, n. 836. Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

Art. 3.

All'onere di spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 si farà fronte con le somme stanziare nei capitoli 98 e 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio anzidetto.